



# Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



N. 29

## ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

<b>TITOLO ATTO:</b>	Proposta di decisione del Consiglio relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi e recante modifica della <a href="#">decisione n. 940/2014/UE</a>
<b>NUMERO ATTO</b>	<a href="#">COM(2021) 95</a>
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2021/0051 (CNS)
<b>AUTORE</b>	Commissione europea
<b>DATA DELL'ATTO</b>	03/03/2021
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	15/03/2021
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	10/05/2021
<b>ASSEGNATO IL</b>	16/03/2021
<b>DEFERIMENTO PER MERITO</b>	6 <sup>a</sup>
<b>OGGETTO</b>	Proroga delle esenzioni parziali o totali dall'imposta «dazi di mare» per alcuni prodotti delle regioni ultraperiferiche francesi.
<b>BASE GIURIDICA</b>	Articolo 349 del <a href="#">Trattato sul funzionamento dell'Unione europea</a> (TFUE), ai sensi del quale il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati alle regioni ultraperiferiche dell'UE (par. 1). Tali misure sono giustificate in virtù della "situazione socio-economica strutturale" di tali territori, aggravata da alcuni fattori che recano grave danno al loro sviluppo (distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili, dipendenza economica da alcuni prodotti). Le misure in argomento riguardano in particolare politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione (par. 2). Nel tenere conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche, non si deve per contro "compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni" (par. 3).

## PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La proposta in esame è considerata conforme al principio di **sussidiarietà** in termini di:

necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione: solo queste possono disciplinare, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione, le modalità di applicazione dei Trattati;

valore aggiunto per l'Unione in termini di coesione territoriale e tutela della concorrenza una volta alleviati gli svantaggi concorrenziali di cui soffrono le regioni ultraperiferiche. Questi determinano tra l'altro la dipendenza dalle materie prime e dall'energia e una dimensione ridotta del mercato locale, associata a ridotte esportazioni. Ciò si traduce in un aumento dei costi di produzione, cosicché in assenza di misure correttive i prodotti fabbricati localmente sarebbero meno competitivi rispetto a quelli provenienti dall'esterno, anche considerando i costi di trasporto.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di **proporzionalità** poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare:

- riguarda esclusivamente prodotti per i quali sono stati dimostrati i costi supplementari sostenuti in relazione ai prodotti fabbricati localmente,
- l'aliquota massima di imposizione differenziata è limitata a quanto è necessario in considerazione dei costi;
- l'onere fiscale gravante sui prodotti importati nelle regioni ultraperiferiche non va al di là di quanto necessario per compensare la minore competitività dei prodotti locali.

*Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. Non risulta ancora pervenuta la relazione governativa prevista dall'art. 6, comma 5, della medesima legge.*

### 1) CONTESTO NORMATIVO

L'Unione europea comprende **nove regioni ultraperiferiche**, geograficamente molto distanti dal continente europeo: Guadalupa e Riunione, Mayotte, Guyana francese e Martinica, Saint-Martin (Francia); Azzorre e Madera (Portogallo); isole Canarie (Spagna). Questi territori sono parte integrante dell'UE e soggetti all'applicazione della normativa dell'Unione, fatti salvi **adeguamenti dovuti alla loro particolare posizione geografica e alle difficoltà che ne derivano**<sup>1</sup>.

La [decisione n. 940/2014/UE del Consiglio](#) autorizza la Francia ad applicare, fino al 30 giugno 2021, **esenzioni parziali o totali dai dazi di mare**<sup>2</sup> per taluni prodotti fabbricati nelle regioni ultraperiferiche, per i quali esistono una produzione locale, importazioni significative che potrebbero comprometterne il mantenimento e costi supplementari che determinano un aumento dei prezzi rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno.

### 2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

---

<sup>1</sup> Per maggiori dettagli, si rinvia al [sito della Commissione europea](#) e alla pubblicazione del Parlamento europeo: "[Le regioni ultraperiferiche](#)", dicembre 2020.

<sup>2</sup> I dazi di mare sono un'imposta indiretta che si applica alle cessioni e alle importazioni di beni nelle regioni ultraperiferiche francesi. In linea di massima, essa si applica nello stesso modo ai prodotti fabbricati localmente e a quelli fabbricati altrove (Francia metropolitana, altri Stati membri o paesi terzi).

Il documento in esame autorizza la Francia ad applicare fino al 31 dicembre 2027 esenzioni parziali o totali dai "dazi di mare" per i prodotti fabbricati localmente nelle regioni ultraperiferiche (articolo 1, par. 1), elencati puntualmente negli [Allegati](#) della proposta sulla base classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune<sup>3</sup>. Tali prodotti - specifica l'articolo 2 - "sono stati selezionati sulla base della dimostrazione di costi supplementari che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno a scapito della competitività dei prodotti fabbricati localmente".

L'applicazione delle esenzioni non può portare a differenze superiori a 30 punti percentuali rispetto alle aliquote d'imposta applicate a prodotti analoghi non provenienti dalle regioni ultraperiferiche interessate (articolo 1, par. 2, c. 1) né si possono superare i costi supplementari dimostrati o "la percentuale strettamente necessaria per mantenere, promuovere e sviluppare le attività economiche locali" (articolo 1, par. 2, c. 2).

Ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 settembre 2025 si valuterà - sulla base di una relazione predisposta dalla Repubblica francese - se continueranno a essere soddisfatte le condizioni che giustificano l'applicazione del regime di imposizione in via di introduzione.

---

*A cura di: Laura Lo Prato*

29 marzo 2021

---

<sup>3</sup> La classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune è riportata nell'Allegato I del [regolamento \(CEE\) n. 2658/87 del Consiglio](#), del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.